

Convenzione per l'istituzione del

**CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI DOCUMENTAZIONE SUL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO
CIPEI**

tra:

- l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei, autorizzato alla firma del presente atto, dal Senato accademico del 14 settembre 2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016;
- l'Università di Pisa, rappresentata Magnifico Rettore, Prof. Massimo Augello, autorizzato alla firma del presente atto, dal Senato accademico del 20 luglio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2016;
- l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Angelo Riccaboni, autorizzato alla firma del presente atto, dal Senato accademico del 26 luglio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2016;

premesse che

1. su iniziativa della Regione Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena hanno espresso la volontà di avviare una stretta collaborazione finalizzata all'integrazione fra i rispettivi sistemi della ricerca, come anche sancito nel Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Toscana approvato con delibera GRT n. 705 del 03.08.2012;
2. le Università di Firenze, Pisa e Siena hanno recentemente sottoscritto (dicembre 2015) una Convenzione finalizzata all'unificazione e condivisione di servizi bibliotecari nell'ambito del Progetto SBART (Sistemi Bibliotecari di Ateneo Regione Toscana) già approvato nella Programmazione Triennale MIUR 2013-2015 e, in virtù di quanto previsto nel DM 15 ottobre 2013 n.827, destinato ad essere consolidato a decorrere dal 2016;
3. le Università di Firenze, Pisa e Siena si sono caratterizzate negli ultimi decenni come centri di riferimento internazionale per lo studio della storia del pensiero e delle teorie economiche, sia per il numero e la qualità degli studiosi coinvolti e per i risultati conseguiti, sia per le iniziative promosse in questi ambiti, con particolare riferimento all'economia e agli economisti italiani (numerosi PRIN, direzione e redazione di riviste scientifiche di settore, collane editoriali);
4. gli studi fin qui svolti hanno consentito di accumulare un patrimonio di materiali e informazioni sugli economisti italiani e sulla relativa letteratura primaria e secondaria, nonché rilevante documentazione sul ruolo da loro svolto nelle istituzioni accademiche, scientifiche, politiche e culturali del nostro paese;
5. in virtù di quanto sopra si ritiene necessario, al fine di dare continuità e potenziare questo filone di studi, promuovere sia la raccolta di materiale bio-bibliografico e archivistico - da rendere fruibile anche con l'impiego delle più avanzate tecnologie digitali - sia iniziative di ricerca che consentano il collegamento fra gli studiosi nazionali e internazionali e favoriscano il sostegno di giovani ricercatori, attraverso la costituzione di un Centro interuniversitario di documentazione sul pensiero economico italiano;
6. docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena, già coinvolti in vari progetti in questi settori, hanno condiviso l'iniziativa dell'istituzione di detto Centro sulla base di una stretta collaborazione tra le rispettive Università;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - Costituzione del Centro

1. E' istituito tra le Università di Firenze, Pisa e Siena, il Centro Interuniversitario di documentazione sul Pensiero Economico Italiano (denominato anche CIPEI). Detti Atenei assumono il ruolo di soggetti fondatori; l'eventuale adesione di altri Atenei è disciplinata dal successivo art.11.

ART. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro si propone di:
 - a) promuovere e favorire la raccolta sistematica e lo studio delle fonti storiche relative agli economisti italiani e ai loro contributi scientifici, anche attraverso l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie e metodologie innovative di archiviazione e analisi della documentazione raccolta;
 - b) promuovere ricerche che consentano l'applicazione di punti di vista multi-disciplinari e interdisciplinari allo studio delle tematiche di riferimento;
 - c) partecipare a progetti internazionali, nazionali e regionali che permettano la realizzazione di iniziative di raccolta dati e di analisi dei materiali raccolti;
 - d) organizzare manifestazioni scientifiche, anche con il coinvolgimento di altri enti, istituzioni e realtà pubbliche e private interessate alle finalità del Centro;
 - e) promuovere accordi e convenzioni con Centri o Istituti di ricerca, con Associazioni scientifiche nonché con Enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, operanti nel settore di interesse;
 - f) offrire agli studiosi sostegno nello svolgimento di progetti di ricerca relativi alle tematiche di riferimento;
 - g) promuovere iniziative di alta formazione rivolte in particolare a giovani studiosi che intendano perfezionare conoscenze, studi e metodi di indagine relativi al pensiero economico italiano.
2. Per le finalità di cui sopra, il Centro ospita raccolte bibliografiche, archivistiche e documentali. L'accesso a detta documentazione è disciplinato da apposito regolamento interno, deliberato dal Consiglio direttivo.

ART. 3 - Sede amministrativa e di gestione

1. Il Centro ha sede presso l'Università di Pisa. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Sistema bibliotecario di Ateneo della stessa, che ne garantisce il funzionamento.
-

ART. 4 - Organizzazione del Centro

1. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Comitato scientifico;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Direttore.

ART. 5 - Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto:
 - a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) da tutti i docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di Storia del pensiero economico e di Storia economica Università di Firenze Pisa e Siena, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti, nonché degli Atenei che decidano di afferire al Centro;
 - c) da studiosi e docenti, anche in quiescenza, che manifestino interesse a partecipare alle attività del Centro ai sensi del successivo art. 12 e con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 lettera d);
 - d) dal Presidente del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa.

2. Le riunioni del Comitato scientifico sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore del Centro.
3. Il Comitato scientifico:
 - a) determina le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici e organizzativi del Centro;
 - b) elabora proposte di sviluppo delle attività del Centro;
 - c) esprime parere sul Piano di attività annuale e sulla Relazione sull'attività svolta.
4. Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore del Centro ogni qualvolta lo reputi necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. E' inoltre convocato almeno due volte l'anno per esprimere parere in ordine alle attività di cui al precedente punto 3 lettera c). Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche in modalità telematica e vi partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore organizzativo del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa, o suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Comitato scientifico dura in carica per tutta la durata del Centro.

Art. 6 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore del Centro, che lo presiede, da tre membri nominati rispettivamente dai Rettori degli Atenei fondatori, nonché dal Coordinatore organizzativo del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa, che svolge anche le funzioni di segretario.
 2. Il Consiglio direttivo:
 - a) approva il Piano di attività annuale del Centro e il relativo Piano finanziario;
 - b) approva la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - c) approva le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei;
 - d) approva le richieste di partecipazione al Comitato scientifico del Centro provenienti da studiosi di cui al successivo art. 12 e l'eventuale loro cooptazione in detto organo;
 - e) approva convenzioni per collaborazioni con altri organismi, di cui al successivo art. 11;
 - f) esprime parere su ogni argomento inerente l'attività del Centro stesso sottoposto al suo esame dal Direttore;
 - g) propone modifiche alla Convenzione Istitutiva del Centro per la successiva approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti;
 - h) predispose il regolamento di accesso alla documentazione di cui all'art. 2 comma 2.
 3. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni; i membri possono essere rinnovati.
-

ART. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore è individuato dal Comitato scientifico fra i docenti dell'Università di Pisa, anche in quiescenza ove consentito dalla normativa vigente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di Storia del pensiero economico e di Storia economica; è nominato con decreto del Rettore della medesima Università.
2. Il Direttore dura in carica per quattro anni ed è rinnovabile.
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina e promuove le attività del Centro e lo rappresenta nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico;
 - c) propone al Consiglio direttivo, prima dell'inizio dell'anno, il Piano di attività del Centro e il relativo Piano finanziario;
 - d) propone al Consiglio direttivo, al termine dell'anno solare, la Relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti dal Centro, da trasmettere alle Università aderenti;
 - e) esercita ogni altra attribuzione connessa al ruolo svolto.
4. Il Direttore può nominare, fra i membri del Consiglio direttivo, un Vice-Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

ART. 8 - Collaborazione con altri organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati che abbiano finalità analoghe o compatibili con le sue, ovvero che le loro attività siano funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione di quelle del Centro stesso. In particolare sarà promossa e incentivata la collaborazione con le diverse Società scientifiche dell'area storico-economica.

ART. 9 - Finanziamenti e amministrazione

1. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
 - a) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) da altri Ministeri, dalla Regione, da Fondazioni e istituzioni pubbliche, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) dall'Unione Europea o da altri organismi o istituzioni sovranazionali, nazionali o locali;
 - d) da eventuali contributi degli Atenei aderenti;
 - e) da privati;
 - f) da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi.
2. I fondi sono gestiti dal Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa all'interno del suo budget, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore presso l'Università di Pisa. Il Sistema bibliotecario resta responsabile della rendicontazione dei fondi.
3. I beni acquisiti con fondi del Centro sono inventariati presso il Sistema bibliotecario al momento dell'acquisizione e rimangono di proprietà dello stesso in caso di disattivazione del Centro.

ART. 10 - Durata e recesso

1. Il Centro è istituito per la durata di otto anni.
2. In caso di mancato rinnovo della convenzione istitutiva, tutte le attività in corso sono conferite all'Università di Pisa, fatte salve specifiche attività di pertinenza degli altri Atenei convenzionati.
3. E' ammesso il recesso di ciascun Ateneo aderente previa formale disdetta da inviare al Centro e agli altri Atenei aderenti con preavviso di almeno sei mesi; negli stessi termini è ammesso il recesso dei singoli partecipanti.

ART. 11 - Adesioni ulteriori

1. Possono aderire al Centro altri Atenei che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo del Centro. Le adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione, da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi degli Atenei convenzionati. Con l'adesione, i docenti dei settori scientifico-disciplinari di Storia del pensiero economico e di Storia economica degli Atenei convenzionati fanno parte di diritto del Comitato scientifico.

ART. 12 - Partecipazione al Centro

1. Possono partecipare alle attività del Centro singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta; la partecipazione al Comitato scientifico è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 - Verifica periodica

1. La relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) è sottoposta per quanto di competenza all'attenzione degli organi accademici degli Atenei aderenti.

ART. 14 – Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato anche prima della scadenza di cui al precedente art. 10 su proposta del Consiglio direttivo; le proposte sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le relative delibere sono ratificate per approvazione dai competenti organi delle Università convenzionate.
L'Università che è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base della relazione di cui al precedente art. 13, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

ART. 15 – Disposizione transitoria e finale

1. In prima applicazione, i rappresentanti degli Atenei fondatori sono designati dai rispettivi Rettori all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il Direttore del Centro è individuato congiuntamente dai Rettori dei tre Atenei fondatori e dura in carica un anno con l'obiettivo di avviare il percorso di costituzione del Centro stesso.
3. Il presente atto viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
4. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), è assolta in modo virtuale, sin dall'origine - (*autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n° 27304 del 7.06.2016*), dall'Università di Pisa che provvede al pagamento e detiene l'originale.

Firmato digitalmente da:

Università degli Studi di Firenze
Il Rettore prof. Luigi Dei

Università di Pisa
Il Rettore prof. Massimo Augello

Università degli Studi di Siena
Il Rettore prof. Angelo Riccaboni